



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

DECRETO
PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2
SETTORE CIVILE

Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale, d'intesa con l'Avvocato Generale

visto l'art. 83, commi 4, 5 e 7, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020;

considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;

ritenuto necessario ridurre al minimo gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza;

tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;

sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

DISPONGONO

per il settore civile:

nel periodo intercorrente tra la data del presente decreto ed il 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 4, 5 e 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020:

1. I procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte fissati per le udienze da tenersi sino al 15 aprile 2020 sono dal presidente del collegio o dal magistrato designato tutti rinviati d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 con un decreto adottato fuori udienza e, dopo il suo deposito, comunicato telematicamente ai difensori delle parti costituite, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 83, co. 3, lett. a), del d.l. 18/2020.

2. Nel periodo indicato, le udienze di trattazione o di discussione dei procedimenti civili non rinviati d'ufficio in forza della precedente disposizione o per altra ragione sono tenute:

a) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. h), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – cioè mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni dei difensori delle parti e la successiva adozione fuori udienza e il deposito, preferibilmente telematico, del provvedimento, ordinatorio o decisorio, che il giudice, collegiale o monocratico, avrebbe, in condizioni ordinarie, pronunziato in udienza o al suo esito – salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato ritenga, o che una delle parti ne faccia richiesta motivata almeno tre giorni prima dell'udienza, che si svolgano secondo una delle modalità indicate di seguito;

b) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. f), del d.l. 18/2020 e dal provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia n. 4223 del 20 marzo 2020, pubblicato lo stesso giorno sul Portale dei Servizi Telematici dello stesso Ministero – cioè mediante collegamenti da remoto organizzati dal presidente del collegio o dal magistrato designato utilizzando i programmi *Skype*

for business o *Teams*) – salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato disponga, ove necessario, che si svolgano secondo le modalità indicate di seguito;

c) nel caso in cui richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero (come, ad esempio, testimoni o consulenti tecnici d'ufficio), si svolgono a porte chiuse, con la partecipazione dei soli soggetti di cui sia richiesta la presenza, in aula e secondo modalità tali da garantire il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e previa la fissazione, per il loro inizio, di un orario tale da evitare assembramenti di persone anche negli ambienti esterni all'aula d'udienza.

3. Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore immediatamente e saranno applicabili, in quanto compatibili con il contesto normativo, anche alle udienze dei procedimenti civili che la Corte dovrà tenere dopo il 15 aprile 2020, se nel frattempo non modificate o abrogate in considerazione dei pareri previsti dall'art. 83, co. 6, del d.l. 18/2020 o per altra ragione.

4. Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica, nonché ai Sigg. Presidenti e Procuratori della Repubblica dei Tribunali del Distretto di Napoli, valendo la presente come concerto preventivo per l'adozione di analoghe misure, ed ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli.

Napoli, addì 25 marzo 2020.

Il Procuratore Generale
(Luigi Rieffo)



Il Presidente
(Giuseppe de Carolis di Prossedi)

